

Regolamento del Sottosegretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport del \_\_\_\_\_, che modifica il regolamento sul tabacco e sui prodotti da fumo al fine di stabilire un elenco di additivi vietati per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

Il Sottosegretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport,

visti l'articolo 2, paragrafo 1, della legge sul tabacco e sui prodotti da fumo, l'articolo 2.3 e l'articolo 2.4, paragrafo 1, del decreto sul tabacco e sui prodotti da fumo e l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127),

decreta quanto segue:

### **Articolo I**

Il regolamento sul tabacco e sui prodotti da fumo è così modificato:

A

L'articolo 1.1, paragrafo 1, è modificato come segue:

1. La definizione di allegato recita come segue:

*Allegato 1:* allegato 1 del regolamento sul tabacco e sui prodotti da fumo;

2. I termini e le definizioni seguenti sono ora inseriti in ordine alfabetico:

*Allegato 2:* allegato 2 del regolamento sul tabacco e sui prodotti da fumo;

B

All'articolo 2.2, paragrafo 1, lettera a), i termini "l'allegato del presente regolamento" sono sostituiti dai termini "allegato 1".

C

All'articolo 2.6 è aggiunto un nuovo paragrafo che recita come segue:

3. Gli additivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva sui prodotti del tabacco comprendono in ogni caso gli additivi elencati nell'allegato 2.

D

L'articolo 2.10 è modificato come segue:

1. "1." è inserito prima del testo.

2. È aggiunto un paragrafo che recita:

2. Gli additivi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva sui prodotti del tabacco comprendono in ogni caso gli additivi elencati nell'allegato 2.

E

Rinumerando i paragrafi 3 e 4 in paragrafi 4 e 5, all'articolo 2.11 è inserito un paragrafo che recita:

3. Gli additivi di cui al paragrafo 2 comprendono in ogni caso gli additivi elencati nell'allegato 2.

F

Il titolo dell'allegato è formulato come segue:  
**Allegato 1 relativo all'articolo 2.2**

G

È aggiunto l'allegato 2 di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo II**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento e le note esplicative sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato per la Salute,  
il benessere e lo sport,